

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
- Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
- Dott. Stefano MONACI - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Paolo STILE - Consigliere -

R.G.N. 4617/04

Cron. 16014

Rep.

Ud. 16/05/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BACCINO ROBERTO quale titolare dell'omonima Impresa Edile, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CASETTA MATTEI 69, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DOLCETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALTERO MORENO, giusta delega in atti;


- ricorrente -

contro

REALE COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO ACQUILINO, giusta delega in atti;

2006

2320





- controricorrente -

avverso la sentenza n. 149/03 della Corte d'Appello di  
GENOVA, depositata il 18/02/03 r.g.n. 366/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/05/06 dal Consigliere Dott. Fernando  
LUPI;

udito l'Avvocato BUSSA LIVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.2.2003 la Corte di Appello di Genova accoglieva l'appello proposto da Reale Costantino nei confronti di Baccino Roberto e rigettava quello incidentale proposto da quest'ultimo avverso sentenza del Tribunale di Savona, accogliendo integralmente la domanda del Reale diretta al pagamento delle indennità APE ordinaria e straordinaria in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 17.12.1986 al 16.11.1992.

Osservava in motivazione che era pacifico che nella provincia di Savona non era stata costituita la Cassa edile artigiana prevista dal CCNL edili artigiani. Riteneva, quindi, che il Baccino avesse aderito a questo contratto per avere, non solo applicato le tabelle salariali, ma corrisposto in busta paga la indennità prevista dal contratto del 23% della retribuzione a soddisfo degli istituti retributivi indiretti, fatto che costituisce un comportamento che dimostra una palese volontà di adesione alla contrattazione collettiva. Aggiungeva che la mancata costituzione della Cassa Edile Artigiana (CEA) non era di impedimento all'adempimento dell'obbligazione relativa all'APE, in quanto l'allegato D del contratto collettivo prevedeva, in caso di mancata costituzione della CEA, il versamento alla Cassa Edile dell'Industria o, comunque, direttamente al lavoratore.

Riteneva, infine, che non vi fosse stata una specifica contestazione dei conteggi allegati al ricorso introduttivo e condannava il Baccino al pagamento di quanto con essi calcolato.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Baccino, resiste con controricorso il Reale, illustrato poi con memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, il Baccino afferma con il primo che aveva sempre contestato in giudizio l'applicazione del contratto collettivo del quale aveva applicato le sole tabelle salariali per il rispetto del minimo retributivo previsto dall'art.36 della Costituzione e non per adesione all'intero contratto, con il secondo denuncia la violazione del principio dell'onere della prova non avendo il Reale fornito alcuna prova della adesione al contratto, salvo le buste paga, che sono evidentemente insufficienti a fornirla.

La questione che la causa pone è se l'applicazione della percentuale di aumento del 23% sia fatto idoneo a dimostrare l'adesione alla contrattazione collettiva.

Questa Corte ha affrontato la questione con sentenza n.5006 del 2004 ed la ha risolta positivamente con la seguente motivazione: *Nella specie i giudici di merito con motivazione sufficiente e non contraddittoria hanno verificato - circostanza questa in realtà pacifica tra le parti - che l'impresa edile datrice di lavoro applicasse costantemente la contrattazione collettiva nazionale per gli artigiani edili; e quindi in*

particolare applicava gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione non essendo neppure dedotto che da tale generalizzata applicazione fosse escluso un qualche istituto retributivo. Quindi il lavoratore, sulla base di tale contrattazione collettiva, aveva diritto a tutti gli istituti retributivi previsti dalla contrattazione medesima, non escluso quel particolare emolumento consistente nell'anzianità professionale edile, dovuta per ciascun biennio nel quale il lavoratore potesse far valere almeno 2100 ore lavorative (presupposto questo verificatosi in concreto interamente nel periodo in cui il Sofroni è stato alle dipendenze dell'impresa edile ricorrente, come hanno potuto accertare i giudici di merito). Sulla base della previsione contrattuale l'erogazione di tale emolumento sarebbe dovuto avvenire con corrispondenti versamenti alla Cassa edile per alimentare la provvista che avrebbe consentito alla Cassa di erogare la prestazione. Invece l'impresa edile - come hanno accertato i giudici di merito - si è sottratta a quest'obbligo di accantonamento e quindi si è venuta a trovare in una situazione di inadempimento da cui correttamente i giudici di merito hanno fatto conseguire un obbligo risarcitorio in favore del lavoratore.

Anche nel caso in esame il Baccino non deduce di non avere corrisposto qualche istituto retributivo previsto dal CCNL. Le tabelle salariali, cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente per escludere che dalla applicazione di esse possa desumersi l'adesione al contratto, sono quelle che fissano la retribuzione minima, che è ritenuto il parametro della retribuzione costituzionalmente sufficiente,

per la ragione che un comportamento cui il datore di lavoro è tenuto per legge non può essere considerato significativo della sua adesione al contratto. Per contro quando si applicano, le altre previsioni del contratto, che istituiscono voci retributive o quantificano voci che hanno la fonte, ma non la indicazione della misura nella legge, si pone in essere un comportamento volontario che può essere logicamente ritenuto, come nel caso in esame, concludente nel senso di adesione al contratto collettivo.

Con il terzo motivo si contesta la ricostruzione della regolamentazione dell'istituto contrattuale dell'APE, affermando che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile industria prima della costituzione delle Casse edili artigiane, e che sino alla costituzione di dette casse non sussiste alcun obbligo di versare quanto da esse previsto al lavoratore. Le censure sono infondate.

La questione che il Baccino dovesse versare o meno le somme dovute alla Cassa Edile per l'Industria non è rilevante in quanto la sentenza impugnata ha affermato che in ogni caso le somme dovute per l'APE ordinaria e straordinaria dovevano essere comunque versate al lavoratore. Infatti detta indennità, come quella del 23%, costituisce una voce retributiva che, in mancanza di funzionamento del meccanismo di delegazione del pagamento attraverso le Casse edili, per inadempimento del datore o per non costituzione della Cassa, deve essere corrisposta al lavoratore. Infatti ha ritenuto questa Corte con sentenza n.14658 del 2003:

*"Le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa edile quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali costituiscono somme spettanti a titolo retributivo ai lavoratori, i quali, in mancanza del pagamento da parte del datore alla Cassa e quindi del sorgere dell'obbligazione di quest'ultima a titolo di delegazione, possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle relative somme; in tali casi l'onere di provare l'avvenuto adempimento incombe sul datore di lavoro."*

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di cassazione del ricorrente, esse si liquidano nel dispositivo.

P T M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro ~~1900~~ oltre euro 2000 di onorario, spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Roma il 16.5.2006.

Il Consigliere est

Ferrante

Il Presidente

Luigi Di Biase

Quire Paralle

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi, 14 LUG. 2006



IL CANCELLIERE  
Quire Paralle

5

DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
ESTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA  
SCRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
LA LEGGE 11-8-73 N. 533